

Bruxelles, 21 agosto 2025
(OR. en)

12186/25

PECHE 231
DELECT 107
UK 146

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4706 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.7.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4706 final.

All.: C(2025) 4706 final



Bruxelles, 16.7.2025
C(2025) 4706 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure
di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle misure di conservazione nel settore della pesca necessarie affinché gli Stati membri rispettino determinati obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione. Secondo le disposizioni pertinenti delle direttive ambientali dell'UE (direttiva Habitat² e direttiva Uccelli³) gli Stati membri sono tenuti a designare, rispettivamente, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale intese a tutelare gli habitat e le specie di interesse dell'UE. Queste zone costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000. Gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie a conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti e adottare misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat naturali e una perturbazione significativa delle specie per cui i siti sono stati designati. Tali misure devono rispondere alle esigenze ecologiche degli habitat naturali e delle specie presenti nel sito e possono includere misure relative alla pesca.

Conformemente alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁴, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico. Qualora gli Stati membri ritengano necessario introdurre talune misure di conservazione nel settore della pesca al fine di conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, all'articolo 4 della direttiva Uccelli o all'articolo 6 della direttiva Habitat, tali misure devono essere adottate conformemente alle norme della politica comune della pesca (PCP).

Il regolamento delegato (UE) 2017/118⁵ ha stabilito misure di conservazione nel settore della pesca in determinate zone nel Mare del Nord. A seguito delle raccomandazioni comuni presentate, è opportuno modificare il suddetto regolamento delegato per introdurre le nuove misure proposte.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Doggerbank

Nel 2008 gli Stati membri del Mare del Nord (Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Svezia) hanno avviato discussioni per proporre misure di conservazione riguardanti il Doggerbank. Nel corso degli anni sono stati coinvolti i portatori di interessi in diverse

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/118).

consultazioni e riunioni ad hoc, sia a livello nazionale che dell'UE. A partire dal 2011 il Consiglio consultivo per il Mare del Nord ha formulato numerosi pareri e documenti di sintesi che raccolgono le diverse posizioni degli altri gruppi di interesse e del settore della pesca, nonché raccomandazioni per migliorare il processo di regionalizzazione⁶. Dal 2008 la Commissione ha partecipato a numerose riunioni tecniche con gli Stati membri e i portatori di interessi, successivamente inquadrata nel contesto della regionalizzazione a partire dal 2013.

Il 17 giugno 2019 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Germania e i Paesi Bassi come Stati membri che hanno preso l'iniziativa, hanno presentato una prima raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione in parti delle zone tedesche e neerlandesi dei siti Natura 2000 del Doggerbank "Doggerbank" DE1003301 e "Doggersbank" NL2008001. L'obiettivo era quello di proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat H1110) dagli attrezzi mobili di fondo. A seguito della valutazione della prima raccomandazione comune da parte dello CSTEP⁷, il 19 ottobre 2023 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, in cui le misure di gestione e le misure di controllo e di esecuzione sono state parzialmente aggiornate in linea con la valutazione della prima raccomandazione effettuata dalla CSTEP.

In occasione della sessione plenaria dell'11-15 marzo 2024 lo CSTEP ha espresso una valutazione positiva della raccomandazione comune aggiornata⁸.

La raccomandazione comune aggiornata contiene misure intese a proteggere i banchi di sabbia. Le sfogliare, le reti a strascico a divergenti, le draghe e le sciacche sono vietate in alcune parti dei siti Natura 2000. L'obiettivo è ridurre la pressione sull'habitat bentonico esercitata dagli attrezzi da pesca mobili di fondo al fine di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat.

La raccomandazione comune aggiornata contiene altresì misure specifiche di controllo e di esecuzione, necessarie a garantire la corretta attuazione delle misure di gestione.

Zone del Kattegat

L'11 luglio 2024 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Svezia come Stato membro che ha preso l'iniziativa, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alla protezione di focene e uccelli marini nelle zone marine protette Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) e Morups bank (SE0510187) nel Kattegat.

La raccomandazione comune propone di eliminare la possibilità di pescare con reti da imbrotto e tramagli nelle zone di restrizione della pesca, a condizione che gli operatori aderiscano a un programma nazionale di monitoraggio con un monitoraggio elettronico a distanza (REM), anche per mezzo di telecamere a bordo. Il regolamento delegato (UE) 2022/952⁹ ha imposto agli Stati membri interessati di esaminare i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia nell'ambito del programma di monitoraggio non sono state effettuate attività di pesca.

⁶ <https://www.nsrac.org/wp-content/uploads/2020/06/09-1920-NSAC-Advice-on-Dogger-Bank-Process.pdf>.

⁷ Commissione europea, Centro comune di ricerca, Sala, A. (a cura di), Ulrich, C. (a cura di), *Review of joint recommendations for Natura 2000 sites at Dogger Bank, Cleaver Bank, Frisian Front and Central Oyster grounds* (STECF-19-04), Ufficio delle pubblicazioni, 2019, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/422631>.

⁸ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-01_20240405.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2022/952 della Commissione, del 9 febbraio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 165 del 21.6.2022, pag. 1).

Lo CSTEP ha valutato questa attività di pesca specifica con reti da imbocco e tramagli nelle zone di restrizione durante la plenaria del 22-26 marzo 2021 e, pur dubitando della sua idoneità¹⁰, ha indicato la possibilità di riesaminarla dopo tre anni di applicazione. Tale misura faceva parte di una raccomandazione comune più ampia presentata nel 2021, contenente diverse misure che, secondo le conclusioni dello CSTEP, rappresentavano nel complesso un passo avanti per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat interessati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi dell'azione

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Base giuridica

Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹⁰ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-21-01>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")¹², dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva Uccelli")¹³ e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")¹⁴.
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.
- (3) L'articolo 4 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di stabilire misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat delle specie elencate all'allegato I della direttiva. Lo stesso articolo impone agli Stati membri di adottare misure di

¹¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

¹² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

¹³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

¹⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

conservazione analoghe per le specie migratrici non menzionate nel detto allegato che ritornano regolarmente.

- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
- (5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2017/118¹⁵ della Commissione stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.
- (7) Il 19 ottobre 2023 la Germania e i Paesi Bassi (gli Stati membri che hanno preso l'iniziativa), insieme a Belgio, Danimarca, Francia e Svezia, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nelle zone tedesche e neerlandesi del Doggerbank, nei siti Natura 2000 "Doggerbank" (DE1003301) e "Doggersbank" (NL2008001).
- (8) La raccomandazione comune propone misure di conservazione per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat H1110) dall'impatto degli attrezzi mobili di fondo vietando l'utilizzo di reti a strascico mobili e sciabiche in zone specifiche all'interno dei suddetti siti Natura 2000.
- (9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nella sessione plenaria dell'11-15 marzo 2024¹⁶.
- (10) Secondo le conclusioni dello CSTEP, le misure di conservazione proposte per il Doggerbank possono contribuire a mantenere e ricostituire gli habitat e le specie oggetto della raccomandazione in uno stato di conservazione soddisfacente e rappresentano un passo avanti affinché le attività di pesca: i) abbiano un impatto negativo ridotto al minimo su determinati habitat e sulle relative comunità biologiche e ii) evitino il degrado dell'ambiente marino, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/118).

¹⁶ Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca - Relazione sulla 75^a riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01), Rihan, D. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/82418, JRC137730>.

- (11) La raccomandazione comune estende inoltre il divieto ai pescherecci con reti a circuizione nelle zone di gestione della Germania e dei Paesi Bassi. Lo CSTEP ha sottolineato che è necessario includere tutti i gruppi di attrezzi nelle misure di gestione per ridurre al minimo l'impatto negativo della pesca ed evitare il degrado dell'ambiente marino dovuto alla pesca.
- (12) La raccomandazione comune propone inoltre misure di controllo e di esecuzione. Lo CSTEP ha osservato che la raccomandazione comune teneva conto di raccomandazioni dello CSTEP precedenti e ha concluso che tali misure di controllo e di esecuzione appaiono adeguate e sufficienti a garantire la corretta applicazione delle misure proposte per le zone di gestione. Alcune delle misure di controllo proposte, tuttavia, costituiscono già un obbligo giuridico e pertanto non sono incluse nel presente regolamento delegato.
- (13) Lo stato di conservazione del sito è ancora considerato insoddisfacente e, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri, le attività di pesca hanno distorto la composizione delle specie a favore di specie più piccole e dal ciclo vitale breve.
- (14) La Commissione ritiene pertanto che le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca nelle acque dell'UE dei siti Natura 2000 del Doggerbank.
- (15) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/118 stabilisce una deroga al divieto di pesca nelle zone di restrizione della pesca di Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) e Morups bank (SE0510187) del Kattegat per le reti da imbrocco e i tramagli, purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza, fra cui l'uso a bordo di telecamere a circuito chiuso e di dati di posizione. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), imponeva inoltre alla Svezia di esaminare ogni anno i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ai fini di una valutazione finale entro il 31 dicembre 2024.
- (16) Tale deroga è stata stabilita a seguito della valutazione da parte dello CSTEP nella plenaria del 22-26 marzo 2021¹⁷. Sebbene lo CSTEP abbia messo in dubbio l'idoneità della deroga, ha indicato la possibilità di riesaminarla dopo tre anni di applicazione. Tale deroga faceva parte di una raccomandazione comune più ampia presentata nel 2021, contenente diverse misure che, secondo le conclusioni dello CSTEP, rappresentavano nel complesso un passo avanti per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat interessati.
- (17) L'11 luglio 2024 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Svezia come Stato membro che ha preso l'iniziativa, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui si propone l'eliminazione della deroga, in quanto non sono state effettuate attività di pesca nell'ambito del programma di monitoraggio e vi sono nuovi dati che dimostrano il cattivo stato in cui si trova la popolazione del Belt.
- (18) La Commissione ritiene che, per i motivi esposti al considerando (16), sia opportuno eliminare la deroga per le reti da imbrocco e i tramagli.

¹⁷ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 66^a riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-36151-0 (online), doi:10.2760/437609 (online), JRC124902.

- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (20) Il presente regolamento delegato non pregiudica l'esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat, alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nelle zone da 1(1) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (*Crangon spp.*) nella zona 1(10)(b);";

(b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);";

(c) al punto 3, la lettera d) è soppressa;

(2) l'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

- (3) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az). Nelle zone 1(14), 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS (servizio generale di pacchetti radio, *General Packet Radio Service*) o GSM (sistema globale di comunicazioni mobili, *Global System for Mobile Communication*).";
- (4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- "Riesame
- A decorrere dall'8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all'attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
- Gli Stati membri riesaminano le misure nelle zone 1(14) e 1(15) sei anni dopo la loro entrata in vigore.";
- (5) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.7.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN